

07.04.22

Rassegna novità giurisprudenziali n. 13/2022

*(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione)*

CONDOMINIO

*** Cassazione, sentenza 21 marzo 2022, n. 9069, sez. II civile**

CONDOMINIO - Posti auto condominiali - Delibera dell'assemblea - Assegnazione a i soli proprietari degli alloggi - A tempo indefinito - Esclusione dei proprietari dei negozi - Legittimità - Esclusione - Rischio usucapione di beni - Configurabilità.

Né il regolamento di condominio in senso proprio, né una deliberazione organizzativa approvata dall'assemblea possono validamente disporre l'assegnazione nominativa, in via esclusiva e per un tempo indefinito, a favore di singoli condomini - nella specie, i soli proprietari degli appartamenti, con esclusione dei proprietari dei locali commerciali - di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura, in quanto tale assegnazione parziale, da un lato, sottrae ad alcuni condomini l'utilizzazione del bene a tutti comune, ex art. 1117 c.c., e, dall'altro, crea i presupposti per l'acquisto da parte del condomino, che usi la cosa comune "animo domini", della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l'esercizio del possesso esclusivo dell'area.

DONAZIONE

Cassazione, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5488, sez. I civile

DONAZIONE - FORMA - COSE MOBILI - MODICO VALORE (DONAZIONE MANUALE) - Donazione di non modico valore - Forma - Atto pubblico - Necessità - Mandato a donare - Conferimento del potere di rappresentanza - Assenza della forma dell'atto pubblico - Nullità - Donazione di somma di denaro conclusa dal mandatario del donante - Assenza della forma dell'atto pubblico - Nullità - Conseguenze - Obbligo di restituzione in favore del donante.

In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ultimo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di restituzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della disponibilità della somma predetta.

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 18 febbraio 2022, n. 5495, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) -

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall. - Obbligazione accessoria rispetto a quella revocata - Restituzione dei frutti civili - Natura di debito di valuta.

In tema di fallimento, l'obbligazione accessoria di rimborso dei frutti indebitamente percepiti, che grava sull'*accipiens* rimasto soccombente rispetto alla domanda revocatoria ex art. 67 l.fall. svolta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore.

Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5129, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - Rendiconto del curatore fallimentare - Mancata approvazione - Danno potenziale - Sufficienza - Danno concreto - Irrilevanza - Fattispecie in tema di azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore tempestivamente intrapresa dal curatore subentrato a quello originario.

È giustificata la mancata approvazione del conto della gestione, reso dal curatore fallimentare, in presenza di condotte anche solo potenzialmente produttive di danno per la massa dei creditori, risultando irrilevante che tale danno potenziale sia stato in concreto evitato dall'esperimento, da parte di un curatore subentrato, dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società fallita, trascurata dal curatore originario a causa di omesse verifiche o controlli irregolari.

Cassazione, ordinanza 16 febbraio 2022, n. 5034, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Mutuo fondiario con costituzione di ipoteca - Procedimento indiretto solutorio - Revocabilità - Esclusione del beneficio del consolidamento dell'ipoteca fondiaria - Sussistenza.

L'inopponibilità al fallimento del mutuo fondiario per nullità, simulazione ovvero revoca esclude il cosiddetto beneficio del consolidamento, previsto dall'art.39 comma 4, d.lgs. n.385 del 1993; ne consegue che, laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e, quindi, il contratto di mutuo venga revocato, anche l'ipoteca perde la qualificazione, che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario

LEASING

*** Cassazione, ordinanza 22 marzo 2022, n. 9211, sez. III civile**

CONTRATTI - LEASING - Leasing traslativo - Equo compenso - Deprezzamento - Andamento mercato immobiliare - Crisi economica - Valore - Sussiste - Diforme.

Il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

L'equo compenso, di cui in questa sede si discute, per l'ipotesi di "leasing" traslativo, non può escludere il deprezzamento economico che, in ipotesi, subisca anche il cespite immobiliare, poiché riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ha fatto il concessionario il quale, con il suo inadempimento, ha non solo impedito al concedente di acquisire le utilità contrattuali previste, ma rilasciato, altresì, il bene con un valore di realizzo inferiore in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso stesso, scaricando sulla controparte questo "costo" in difformità dalle previsioni contrattuali.

NOTARIATO

*** Cassazione, ordinanza 28 marzo 2022, n. 9842, sez. II civile**

PROFESSIONISTI - Notaio - Divieto di stipulare sempre presso terzi - Sussiste.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, notaio), in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem" - secondo le statuizioni della sentenza della Corte E.D.U. 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.

È, ai sensi dell'art. 31, lett. f), contraria ai principi di deontologia professionale la presenza frequente, per rogare atti, del notaio presso lo stabile recapito di organizzazioni, trattandosi di un comportamento in grado di turbare le condizioni che ne assicurano l'imparzialità, ed idoneo ad esser qualificato in guisa di consapevole concorso in una scelta di "etero-direzione" della condotta del notaio stesso; che invero il dovere d'imparzialità del notaio va inteso in termini di astensione, in via preventiva e di garanzia dell'immagine della categoria, da qualsiasi comportamento idoneo ad influire sulla sua designazione.

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.

PROPRIETÀ

Cassazione, ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2161, sez. I civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - Disciplina urbanistica Regione Siciliana - Piano regolatore generale - Non approvato nel termine ex artt. 4 e 19, comma 1, della l.r. siciliana n. 71 del 1978 - Conseguenze.

In base alla disciplina urbanistica della Regione Siciliana, il piano regolatore generale che non sia stato approvato nel termine risultante dal combinato disposto degli artt. 4 e 19, comma 1, della l. r. n. 71 del 1978 diviene efficace a tutti gli effetti, senza la necessità di alcun adempimento pubblicitario, e di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio dei terreni compresi in detto piano, ove il titolo ablativo venga emesso dopo l'acquisto di tale efficacia, la quale, tuttavia, non si sostituisce all'approvazione, che deve sempre intervenire ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l. r. cit.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

*** Cassazione, ordinanza 21 marzo 2022, n. 9054, sez. II civile**

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - BILANCIO - APPROVAZIONE - Approvazione del bilancio - Ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi - Esclusione.

In tema di società di capitali, l'approvazione del bilancio non costituisce ratifica tacita dell'operato dell'amministratore in conflitto d'interessi, in quanto sia la disciplina del bilancio che quella dell'assemblea hanno natura imperativa e rispondono all'interesse pubblico ad un regolare svolgimento dell'attività economica, essendo in ogni caso necessario che, sempre ai fini della convalida degli atti posti in essere in conflitto di interessi da parte dell'amministratore della società, deve risultare accertata univocamente, al di là della mera approvazione degli atti gestori, la volontà specifica di far proprio l'atto posto in essere dal rappresentante.

SOCIETÀ PER AZIONI

Cassazione, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 255, sez. II civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - Società - Realizzazione, da parte dell'amministratore, di un atto o negozio nell'interesse della società - Conflitto di interessi - Assenza di deliberazione dell'assemblea - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2391 c.c. - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex art. 1394 c.c. - Sussistenza - Oggetto dell'accertamento.

Quando un amministratore ponga in essere, in nome della società, un atto o un negozio nei confronti di un terzo, ancorché rientrante nella competenza del consiglio di amministrazione, il conflitto di interessi, in assenza di previa deliberazione collegiale, non può essere regolato dall'art. 2391 c.c., in quanto nelle fattispecie regolate da questa norma il conflitto emerge in un momento anteriore in quanto afferente all'esercizio del potere di gestione, ma dall'art. 1394 c.c., il quale impone di accertare l'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare in modo non astratto o ipotetico, ma tenendo conto dell'idoneità del singolo atto o negozio alla creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro.

Cassazione, sentenza 27 settembre 2021, n. 26199, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INESISTENTI - Società di capitali - Delibera assembleare - Partecipazione esclusiva di soggetti privi della qualità di socio - Conseguenze - Inesistenza della delibera.

Anche dopo la riforma del diritto societario attuata con d.lgs. n. 6 del 2003, la delibera assembleare di una società di capitali, assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio della stessa, è inesistente, non sussistendo un atto imputabile, neppure in via astratta, alla società.

TRIBUTI

***Cassazione, ordinanza 31 marzo 2022 n. 10283, sez. V**

Ritiene questa Corte di cassazione di dover sottoporre a codesta Corte di Giustizia la seguente questione: “se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20 modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni -, con il conseguente riconoscimento della detrazione Iva in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea”.

***Cassazione, ordinanza 30 marzo 2022 n. 10171, sez. VI-T**

Imposta sulle successioni e le donazioni - successione - coacervo

La disciplina del cumulo delle donazioni con il *relictum* non può ritenersi operante al fine di delimitare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta. La nuova normativa nulla prevede in proposito e il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, formalmente fatto rivivere dal legislatore del 2006 solo se compatibile con il nuovo assetto normativo, continua ad essere inconciliabile con la disciplina della reintrodotta imposta di successione che ha confermato l'imponibilità su aliquote fisse e non progressive del valore complessivo dei beni devoluti a ciascun erede o legatario in ragione del rapporto di parentela.

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro